

CAPITOLATO SPECIALE
INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA INVERNALE E CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ
MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI N.30 POSTI DI ACCOGLIENZA A FAVORE
DELLE PERSONE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOCIALE

DURATA: dal 24 novembre 2025 al 30 aprile 2026

Comune di Verona
Servizi Sociali

Vicolo San Domenico, 13/b – 37122 Verona

Tel. 0458078047 - Fax 0458077362

E-Mail servizi.sociali@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

Art. 1

(Oggetto dell'appalto e importo presunto)

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della realizzazione di interventi per l'accoglienza invernale e contrasto alla grave marginalità mediante l'attivazione di n.30 posti di accoglienza notturna a favore delle persone in stato di grave disagio sociale.

Con la primaria finalità di consentire la messa in sicurezza di persone vulnerabili intercettate durante le proprie attività da Polizia Locale e Unità di Strada anche in via emergenziale, oggetto del presente appalto è la realizzazione di uno spazio di bassa soglia, attrezzato per il solo pernottamento e per il servizio docce, dedicato a n.13 persone senza dimora di genere maschile, nelle more della verifica della sussistenza dei criteri per un'accoglienza più strutturata.

Tale spazio attrezzato è pensato come una struttura di passaggio o appoggio temporaneo, snella nelle procedure di assegnazione del posto letto, connesse prevalentemente ad una valutazione emergenziale posta in essere da chi, Polizia Locale e Unità di Strada, è presente, per le proprie specifiche competenze, nei contesti di grave emarginazione cittadina.

Le attività principali da svolgere comprendono l'accoglienza (realizzata dal responsabile di serata dalle ore 20.00 alle ore 23.00) ed il controllo notturno tramite la presenza di un operatore dalle 20.00 alle 07.00.

L'affidatario mette a disposizione e gestisce la struttura in piena autonomia e con proprio personale, assicurando le seguenti attività e servizi, assumendosi la responsabilità del loro corretto esercizio:

- 13 (tredici) posti letto, in brande fornite dalla Stazione appaltante;
- bagni (WC, lavelli, docce) , dotati di acqua calda e fredda;
- pulizia quotidiana, salvo le domeniche, dei suddetti locali adibiti a posti letto e dei bagni;
- utilizzo di lenzuola monouso;
- servizio di custodia notturna dalle ore 20.00 alle ore 7.00.

Oggetto del presente appalto è inoltre l'accoglienza notturna in spazi dedicati e distinti per genere, di n.13 uomini e n.4 donne, individuati per l'ospitalità dai servizi sociali e/o dallo Sportello Unico accoglienza, ai quali oltre al posto letto, pasto serale, l'uso dei bagni va garantita una supervisione nei momenti dell'ingresso serale e dell'uscita mattutina.

Il servizio deve essere effettuato in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute tanto degli utenti quanto dei lavoratori, in particolare nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni previsti dalle direttive, dalle linee guida e protocolli di sicurezza e di tutela della salute emanati dalle competenti Autorità, nonché previsti dalla normativa dettata in materia, compatibili al settore oggetto del presente appalto.

L'importo presunto del presente appalto è fissato in euro 107.029.20 IVA esclusa:

Con riferimento all'art.26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008 l'appalto in oggetto non necessita della redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ed i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad euro zero, in quanto trattasi di servizio per il quale non sono previsti contatti rischiosi tra il personale della stazione appaltante e quello dell'appaltatore. Pertanto gli oneri di sicurezza si risolvono nei soli rischi "specifici" o "aziendali" del servizio valutati da parte della ditta che presenta il preventivo.

Art. 2

(Durata dell'appalto ed estensione contrattuale)

La durata del presente contratto di appalto è stabilita dal 24 novembre 2025 al 30 aprile 2026.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del DLgs. 36/2023, il Comune di Verona si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Il Comune di Verona si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Comune medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Il Comune di Verona si riserva di dar luogo all'espletamento del servizio, ove ne ricorresse l'urgenza, anche nelle more della stipula contrattuale.

Art. 3

(Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione)

Il Comune di Verona si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite dall'affidatario alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel presente capitolato.

In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base del prezzo contrattuale.

Il Comune di Verona si riserva di applicare, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023 entro i limiti dei valori inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art.14 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4

(Personale addetto al servizio – Norme a tutela dei lavoratori)

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Verona ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal soggetto affidatario. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Soggetto affidatario, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme. Il soggetto affidatario riconosce che il Comune di Verona risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente.

Nei confronti del proprio personale, il soggetto affidatario dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il soggetto affidatario eseguirà i servizi nel rispetto delle disposizioni generali di Legge e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione e protezione, salute e sicurezza del lavoro, nonché le disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono le attività.

In particolare deve avere individuato il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi; svolta la valutazione dei rischi come prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. n.81/2008; designato il personale addetto alla gestione dell'emergenza, effettuata l'informazione, la formazione e l'addestramento sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione, unitamente al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, in ottemperanza degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n.81/2008.

Il soggetto affidatario si impegna a garantire la propria sicurezza unitamente a quella degli utenti, deve mantenere efficiente ed efficace l'organizzazione e la gestione di ogni attività finalizzata alla prevenzione e protezione, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, attivando eventuali riesami delle procedure.

Il soggetto affidatario e il proprio personale si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso del servizio previsto nel presente Capitolato le disposizioni in tema di prevenzione e protezione, sicurezza e salute con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e norme collegate, con particolare riferimento all'utilizzo

di attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale in conformità a quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. n.81/2008, provvedendo al controllo periodico. I dispositivi di protezione individuale rimangono a carico del soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale qualificato e ritenuto fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa in conformità all'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.81/2008, essere sottoposto dalla ditta a controlli sanitari periodici, assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di settore in merito all'assunzione del personale impiegato nell'appalto in scadenza. La sorveglianza sanitaria ed eventuali accertamenti sanitari specifici rimangono a carico del soggetto affidatario. Ogni operatore deve essere in possesso di un tesserino identificativo nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Il soggetto affidatario deve fornire la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali. Tale documentazione deve essere periodicamente aggiornata per le variazioni che dovessero intervenire.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune di Verona o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Verona comunicherà al soggetto affidatario e, nel caso, anche al suddetto Ispettorato l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavori e di sicurezza determinano la automatica risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

Prima dell'inizio del servizio il soggetto affidatario è tenuto a far pervenire al Comune di Verona l'elenco nominativo del personale che intende assegnare per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Art. 5

(Responsabile Unico e referente del soggetto affidatario)

Il soggetto affidatario deve designare una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa da segnalare al Comune di Verona Direzione Servizi Sociali Accoglienza Turismo Sociale Promozione Lavoro. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto affidatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.

Il Responsabile Unico dalle ore 9,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali dovrà essere immediatamente reperibile dal Comune di Verona tramite cellulare messaggi a disposizione dal soggetto affidatario il cui numero dovrà essere formalmente comunicato alla Direzione Servizi Sociali.

Per situazioni di emergenza dovrà comunque essere garantita la possibilità di contattare un referente del soggetto affidatario 24 ore su 24, il cui nominativo dovrà essere indicato dal soggetto affidatario contestualmente alla designazione del Responsabile Unico.

Nell'esecuzione del contratto il soggetto affidatario, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente alla Direzione Servizi Sociali.

Art. 6

(Responsabilità, obblighi e oneri dell'appaltatore)

Il soggetto affidatario dovrà comunicare i nominativi e tutti i dati relativi al personale che intenderà utilizzare per l'espletamento dei vari servizi.

Il soggetto affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione.

Il soggetto affidatario dovrà essere in grado di garantire sempre tutti i servizi e con la medesima organizzazione anche in caso di scioperi o di altre cause di forza maggiore (non sono considerati tali le ferie, le aspettative, la malattia o permessi di alcun genere).

Durante l'esecuzione del contratto, il soggetto affidatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare al Comune di Verona in conseguenza dell'espletamento dei servizi.

Il Comune di Verona, a suo insindacabile giudizio, può richiedere la sostituzione del personale del soggetto affidatario che dovrà tempestivamente provvedere in merito in modo da non compromettere il funzionamento del servizio stesso.

Art. 7

(Obblighi in materia di trattamento dei dati personali)

I servizi previsti dal presente capitolato, ancorché gestiti dal soggetto affidatario per conto del Comune, sono servizi pubblici comunali.

L'appaltatore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto contrattuale con il Comune di Verona.

In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione del servizio affidatogli.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Verona ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero derivare al Comune di Verona stesso.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune di Verona.

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo all'appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, effettuato per conto del Comune di Verona quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).

L'appaltatore sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo che sarà allegato come parte integrante del contratto e che l'appaltatore stesso si impegna ad adempiere.

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

Denominazione attività	Finalità	Categorie di dati	Categorie interessati	Periodo di conservazione previsto
Servizio di interventi per l'accoglienza invernale e contrasto alla grave marginalità	Realizzazione di interventi per l'accoglienza invernale e contrasto alla grave marginalità	Dati comuni e particolari	Utenti del servizio (adulti).	Per l'intera durata del servizio e, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Art. 8

(Assicurazioni)

Il soggetto affidatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori delle strutture del Comune di Verona per fatti o attività connessi all'esecuzione del presente appalto. Il soggetto affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose del Comune di Verona o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso o ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere il Comune di Verona stesso, il quale ultimo è completamente sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il soggetto affidatario, prima dell'inizio del servizio, sarà tenuto a fornire copia di polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per danni a cose e per danni a persone.

Art. 9

(Osservanza normativa vigente)

Il soggetto affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligato all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, il soggetto affidatario non potrà accampare diritto alcuno verso la parte contraente.

Art. 10

(Spese contrattuali)

Fanno carico all'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, tasse e diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, secondo le tariffe di legge.

Art. 11

(Contabilizzazione dei servizi)

Il pagamento del compenso sarà corrisposto mensilmente per l'importo pari a 1/5 del valore di aggiudicazione, tramite la Tesoreria del Committente, su presentazione di regolari fatture elettroniche, previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del competente Dirigente

responsabile del servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione della fornitura affidata.

Art. 12

(Termini di pagamento)

Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura stessa e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C. I suddetti pagamenti avverranno, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente dedicato bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato al Comune di Verona dal Fornitore nei termini di cui all'art.3, comma 7, della citata legge n.136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

a) dell'emissione di fattura elettronica (art.1, comma 209, della legge n.244/2007, art.25 del D.L. n.66/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n.55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;

b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio: DX1VQH
- del CIG

Si rammenta, altresì, che:

- il termine di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Comune tramite il Sistema di Interscambio. Pertanto, l'eventuale indicazione di una "Data di scadenza pagamento" inferiore ai 60 giorni come testé computati, può comportare il rifiuto della fattura;

- il servizio in oggetto soggiace allo "split payment". Pertanto, nella fattura elettronica dovrà essere riportato il prescritto codice della scissione dei pagamenti ("S") nell'apposito campo della fattura stessa, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura.

I corrispettivi saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico del Comune di Verona.

Art. 13

(Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto. Subappalto)

L'appaltatore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

È fatto divieto all'appaltatore:

- di cessione totale o parziale del contratto;
- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune di Verona (si applica l'art.120, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023);

E inoltre fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il presente appalto in considerazione dalla natura dei relativi servizi da espletare ricadenti nell'ambito sociale e, conseguentemente, delle peculiarità che li caratterizzano in termini di complessità, qualità e delicatezza, anche con riferimento alla particolare fascia sociale di utenti cui detti servizi sono rivolti. I servizi oggetto del presente Capitolato sono pertanto da intendersi inscindibili in quanto, essendo rivolti a soggetti in condizione di fragilità e a rischio di pregiudizio che necessitano di

particolare tutela, richiedono continuità di riferimento negli interventi e una specifica preparazione professionale, per cui è necessario garantire l'unicità dell'appaltatore.

Art. 14

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'aggiudicatario si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, come previsto all'art.3 della medesima legge.

Clausola risolutiva per violazione degli obblighi di tracciabilità.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Art. 15

(Controlli periodici)

Il Comune di Verona può disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

Il referente del soggetto aggiudicatario, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere immediatamente alla risoluzione della problematica evidenziata, senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione di multe e penali.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di eseguire una valutazione di gradimento degli utenti desunta dalle attività d'indagine e dalla disamina degli eventuali reclami pervenuti, con la finalità di accertare il raggiungimento degli obiettivi del servizio.

Art. 16

(Inadempienze contrattuali)

Fermo restando che il Comune di Verona corrisponderà all'appaltatore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi, qualora nell'espletamento del servizio l'appaltatore non ottemperasse alle obbligazioni contrattuali o alle indicazioni fissate dal Comune di Verona o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente o non puntuale, il Comune di Verona contesta per iscritto l'inadempimento fissando il termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento per il pronto adempimento.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda all'adempimento, il Comune di Verona applicherà, ad ogni inadempienza, le penali di cui al successivo art.17.

Art. 17

(Penalità)

L'inosservanza dei tempi e delle modalità di prestazione dei servizi previsti nel presente capitolato e comunque in ogni caso di inadempienza delle prestazioni dovute dà luogo all'applicazione delle penali.

Sono sempre a carico dell'appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le deficienze di servizio conseguenti alle seguenti circostanze:

- 1) mancata sostituzione, nei tempi e con le modalità stabilite, del personale assente per qualsiasi motivazione;
- 2) mancata sostituzione di personale, su richiesta del Comune di Verona e a suo insindacabile giudizio, entro i tempi richiesti del Comune di Verona stesso;
- 3) ritardi di orario nella presa di servizio del personale del soggetto aggiudicatario;
- 4) lentezza o imprecisa esecuzione delle attività previste nel presente capitolato verificata dal personale del Comune di Verona incaricato di tali controlli;

5) comportamenti non corretti o non consoni al ruolo ricoperto, che provochino lamentele da parte dell'utenza esterna ed interna e che danneggino l'immagine del Comune di Verona;

6) ogni trasgressione del personale del soggetto aggiudicatario di quanto previsto nel presente capitolato.

In particolare saranno applicate le seguenti penali con riferimento a ciascun inadempimento riscontrato:

VIOLAZIONE	PENALITÀ
mancata sostituzione, nei tempi e con le modalità stabilite, del personale assente per qualsiasi motivazione	€ 2.000,00
mancata sostituzione di personale, su richiesta del Comune di Verona e a suo insindacabile giudizio, entro i tempi richiesti del Comune di Verona stesso	€ 500,00
ritardi di orario nella presa di servizio del personale del soggetto affidatario	€ 200,00
lentezza o imprecisa esecuzione delle attività previste nel presente capitolato verificata dal personale del Comune di Verona incaricato di tali controlli	€ 200,00
comportamenti non corretti o non consoni al ruolo ricoperto, che provochino lamentele da parte dell'utenza esterna ed interna e che danneggino l'immagine del Comune di Verona	€ 200,00
ogni trasgressione del personale del soggetto affidatario di quanto previsto nel presente capitolato	Da € 200,00 a € 2.000,00 a seconda della gravità della violazione documentata

Per altri inadempimenti non ricadenti nelle fattispecie sopra tipizzate, l'ammontare della penale varia tra un minimo dello 0,3‰ (zerovirgolaterepermille) ed un massimo del 10% (diecipercento) dell'ammontare netto contrattuale ad insindacabile giudizio del Comune di Verona, in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.

Ad insindacabile facoltà del Comune di Verona, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento) o graverà sulla garanzia di cui all'art.21, che dovrà essere integrata ai sensi del medesimo articolo.

L'applicazione delle penali non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che il Comune di Verona dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva o negligente esecuzione dell'appalto.

Art. 18

(Foro competente)

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Verona.

Non è prevista nel contratto la clausola compromissoria.

Art. 19

(Sospensione o ritiro delle prescritte autorizzazioni. Ipotesi di risoluzione del contratto)

Il soggetto affidatario deve essere sempre in possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese, nell'albo delle imprese artigiane o all'Albo Nazionale in caso di cooperativa sociale.

Detta iscrizione deve avere validità per tutta la durata del contratto.

L'eventuale sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità competenti costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto. Tali provvedimenti, dovranno essere immediatamente comunicati alla stazione appaltante.

Art. 20

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

In applicazione dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, l'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

approvato con il medesimo D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n.49 del 5 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, che si consegnano al Fornitore tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=40673, ovvero in allegato alla documentazione di gara.

L'affidatario è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato D.P.R. n.62/2013.

Art. 21

(Garanzia definitiva)

Per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva a favore del Comune di Verona, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.117 del D.Lgs. n.36/2023.

In particolare, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, essa:

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente;
- deve essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 - Serie generale (art.103, comma 9, del D.Lgs n. 50/2019).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, fatto salvo il diritto del Comune di Verona al risarcimento dei danni e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'affidatario.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il Comune di Verona ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune di Verona. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Verona ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte del Fornitore dei requisiti di cui all'art.106, comma 8, del D. Lgs. n.36/2023. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 22

(Risoluzione del contratto)

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art.122, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il Comune di Verona si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.122, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

Oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente Capitolato, il Comune di Verona si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. a tutto danno e rischio dell'appaltatore nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art.17:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara;
- mancata attivazione del servizio ai sensi dell'art.2;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art.17 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dal Comune di Verona, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dal Comune medesimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Committente, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto negoziale con il Comune di Verona.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Committente comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Verona si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art.21, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si obbliga a fornire al Comune di Verona tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art.122, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Al ricorrere dei casi di cui all'art.124 del D.Lgs. n.36/2023, il Comune di Verona si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario affidatario.

Art. 23

(Recesso dal contratto)

Fermo restando quanto previsto dagli artt.88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011, il Comune di Verona, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'appaltatore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno stesso della predetta comunicazione nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

In caso di recesso del Comune di Verona, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte del Comune medesimo:

- delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contatto;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Verona, tendendolo in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso. L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto, il Committente si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 24

(Recesso per giusta causa)

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il Comune di Verona che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, se compatibile con le predette evenienze, di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore/fornitore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 25

(Riferimento a norme vigenti)

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Verona ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

Art. 26

(Patto di integrità)

L'affidatario si impegna a sottoscrivere il Patto di integrità, che costituisce parte integrante del contratto, e a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazioni, il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 e 1342 C.C. l'affidatario dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta specificatamente le disposizioni di cui gli artt. 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 del presente Capitolato.